

STATUTO

PREMESSA - ORIGINI

L'OSPEDALE DI CARITA' ha la sua origine dall'atto del 1212 del Notaio Enrico Imperiale e fu fondato dall'allora Prevosto e da due Canonici o Preti Anziani con i beni della Parrocchia di Taggia.

Hanno sempre fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale il Parroco pro tempore, come Presidente, e due Canonici come Membri, in forza delle Tavole di Fondazione.

Nel 1450 furono aggiunti quali Membri due Massari.

Il Senato di Nizza con decreto del 14/10/1839, che costituì l'Ospedale in Ente Morale, chiamò a far parte dell'Amministrazione il Sindaco del luogo e il Giudice.

Il patrimonio dell'Ospedale di Carità è composto di fabbricati, fondi rustici di proprietà, derivanti da donazioni di benefattori.

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE- SEDE

1. È esistente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: **"FONDAZIONE OSPEDALE DI CARITA' ETS"**.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Taggia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2: FINALITÀ E ATTIVITÀ.

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali



[Handwritten signature]

don Filippo Rinaldi

di interesse sociale con finalità educativa (*punto "d" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017*);

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del D. Lgs. 117/2017 (*punto "i" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017*);
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017*);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D. Lgs. 117/2017 (*punto "u" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017*);
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*punto "k" elenco art. 5 D. Lgs. 117/2017*).

2. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, offrendo interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza.

3. La Fondazione gestisce strutture per anziani e o disabili, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi;

4. La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.

5. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

6. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

7. La Fondazione può promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

8. La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

9. La Fondazione può promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

10. La Fondazione può svolgere ovvero coordinare progetti di formazione

anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.

11. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12. La Fondazione garantisce ai propri Ospiti il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy.

13. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3: ATTIVITÀ DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

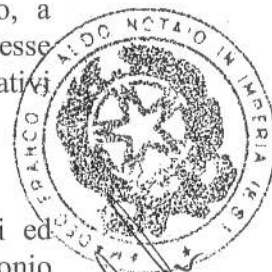
Art. 4: PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

1. Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'ex IPAB Ospedale di Carità, il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;



da Roberto Fiondini

- e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
 - f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 5: DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 117/2017.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 6: GLI ORGANI.

Organi dell'Ospedale di Carità – ETS sono:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi della condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017) .

ARTICOLO 7: L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque Membri.
2. Il Parroco, pro tempore, della Parrocchia di Taggia ne è Presidente di diritto. I quattro Consiglieri sono nominati, rispettivamente:
 - due dal Vescovo Diocesano, che li sceglie tra i Sacerdoti della Diocesi di Ventimiglia - San Remo;
 - due dall'Amministrazione Comunale di Taggia, scelti tra i cittadini di provata onestà ed idoneità.
3. Nel caso in cui il Parroco pro tempore della Parrocchia di Taggia, nella seduta di insediamento, rinunci alla carica di Presidente, tale carica viene eletta tra i componenti nominati del Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza del Consiglio stesso.
4. I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere

riconfermati senza interruzione. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

5. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
 - a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei componenti degli organi;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione;
 - d) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
 - e) i membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
 - f) i membri degli organi costituzionali o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria, militare o amministrativa o di organi indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
 - g) il Presidente ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i Sindaci e gli Assessori regionali e comunali.
6. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
7. L'organo di amministrazione governa l'ente.
8. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di 24 (ventiquattro) ore.
10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
12. In particolare all'Organo di Amministrazione compete di deliberare e non può delegare sulle seguenti materie:
 - a) la nomina nel proprio seno del Presidente, qualora ne ricorrano le condizioni di cui al punto 3) del presente articolo;
 - b) approvazione e modifica dello statuto;
 - c) i regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
 - d) la dotazione del personale ed il regolamento organico;
 - e) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, secondo le leggi in materia;



dan fil pp R. Sandini

- f) la concessione di contributi in beneficenza;
- g) in materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
- h) il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- i) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
- k) in ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
- l) in materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
- m) la costituzione in giudizio della Fondazione;
- n) in materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
- o) l'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;
- p) la decadenza dei Consiglieri;
- q) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, del Revisore legale dei conti, della Fondazione e la determinazione dei relativi compensi;
- r) gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- t) il conferimento degli incarichi professionali;
- u) documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

- 13. L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori nonché al Direttore Amministrativo, determinando i limiti delle deleghe, il tutto in conformità alle disposizioni di legge e salvo quanto sopra.
- 14. La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16. La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
- 17. Non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'organo competente sostenute per l'esercizio delle funzioni amministrative e sempre che sia proporzionale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/1, ad eccezione di quella dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti, per i quali possono essere previste indennità, nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
- 18. L'Organo di Amministrazione uscente resta in carica, per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 8: PRECISAZIONE

Per Parroco di Taggia si intende il Parroco pro-tempore o l'Amministratore Parrocchiale pro-tempore della Parrocchia di Taggia.

ARTICOLO 9: DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La decadenza degli amministratori opera nel momento in cui essi perdono i requisiti previsti dallo Statuto o incorrono in una delle situazioni di incompatibilità. Le dimissioni sono immediate ed irrevocabili.
2. Decadono dalla carica di Membri del Consiglio di Amministrazione, coloro che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere nominato dal Vescovo Diocesano, lo stesso provvederà alla sua sostituzione. In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere designato dall'Amministrazione Comunale di Taggia, la stessa provvederà alla sua sostituzione. In entrambi i casi il Presidente farà richiesta di sostituzione con raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata all'Autorità competente.
4. La mancata nomina del sostituto del Membro decaduto, entro un mese dalla lettera di richiesta all'autorità competente, dà facoltà allo stesso Consiglio di Amministrazione di cooptare un Membro fino alla regolare scadenza del mandato degli altri Membri.
5. Il Consigliere subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
6. La revoca degli Amministratori è disposta dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio scritto.



ARTICOLO 10: IL PRESIDENTE.

1. Il presidente della fondazione è anche presidente del Consiglio di amministrazione
2. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare:
 - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti con gli Enti ed altre autorità;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle sedute, di norma in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di due Consiglieri;
 - assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore Amministrativo, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, con obbligo di convalida successiva da parte del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni;
 - svolge attività propositive e di coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni nonché sull'andamento della Fondazione;

don Filippo Pizzardi

- esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento.

3. Nei casi di vacanza della carica si applicano le disposizioni previste per l'assenza o impedimento.
4. Nel caso in cui il Presidente non sia il Parroco, il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 11: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
2. Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, l'Organo delibera con il voto favorevole di almeno tre dei suoi cinque membri.

ARTICOLO 12: I VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su appositi registri numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13: ORGANO DI CONTROLLO.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 15: BILANCIO DI ESERCIZIO.

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Ente redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, comunque nei termini per consentire l'osservanza del deposito presso il R.U.N.T.S, cioè 30 giugno di ogni anno.
4. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
6. La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 16 GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Amministrativo

- determinandone funzioni e poteri che deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e del personale della Fondazione ed è garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.
 3. Il Direttore Amministrativo:
 - partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e svolge la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione nella redazione dei verbali;
 - cura l'istruttoria degli atti per le deliberazioni del Consiglio;
 - assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - è responsabile dell'organizzazione del lavoro in qualità di capo del personale, propone all'Organo di Amministrazione i piani di sviluppo dell'attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alle eventuali deleghe conferitegli dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 17: LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE.

1. La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati, può proporre all'autorità tutoria lo scioglimento della Fondazione.
2. In caso di estinzione per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti di Terzo settore che saranno individuati dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18: NORME GENERALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 19: DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

don Filippo Bonalini

[Signature]

